

La mail certificata (Pec) è un obbligo per quasi tutti

Per quali soggetti la PEC è obbligatoria e per quali no?

A seguito del Provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di Finanza dell'8 agosto, emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge europea per il 2013, i soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio saranno tenuti a trasmettere le informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, dietro specifica richiesta da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria. Nello specifico, mentre gli intermediari finanziari dovranno fornire i dati sulle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con l'estero, i professionisti, i revisori contabili, nonché gli stessi intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria dovranno trasmettere le informazioni relative all'identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti a esse collegate.

Considerando che tutte le informazioni dovranno viaggiare a mezzo Pec, i professionisti erano tenuti a comunicare, entro il 31 ottobre 2014, il proprio indirizzo Pec, utilizzando i canali Entratel o Fisco on line. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014 ha chiarito che i soggetti i cui indirizzi sono già iscritti all'Ini-Pec non sono più tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate il dato in oggetto.

Tale precisazione non esclude dall'obbligo di comunicazione tutti i soggetti in quanto



ben più ampia è la platea dei soggetti interessati dalle disposizioni antiriciclaggio rispetto a quella degli operatori la cui pec è già presente nell'indice nazionale. Infatti, tale indice è alimentato dagli indirizzi pec inviati dalle società e dalle imprese individuali al Registro delle imprese, nonché da quelli forniti dai professionisti ai rispettivi Ordini e alle Pubbliche amministrazioni al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. I soggetti interessati dalle disposizioni di cui al provvedimento dello scorso 8 agosto sono, oltre agli intermediari finanziari, ai dottori commercialisti ed esperti contabili: ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella

predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; i prestatori di servizi relativi a società e trust; le società di revisione iscritte nell'albo speciale e i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. E' evidente come gli intermediari finanziari, i professionisti e i revisori contabili siano esonerati dall'invio dell'indirizzo Pec all'Agenzia delle Entrate, mentre permane l'obbligo per i consulenti aziendali e periti che non sono iscritti ad ordini professionali e, in quanto professionisti, nemmeno al Registro delle imprese. In questo caso, pertanto, si dovrà ritenere ancora sussistente l'obbligo di inviare, entro il 31 ottobre, il proprio indirizzo Pec attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline. Con riferimento ai revisori contabili non iscritti ad altri Albi, se da un lato hanno già comunicato il loro indirizzo Pec al Mef, dall'altro non è ancora noto se, successivamente, il Mef abbia provveduto a trasmettere gli indirizzi all'indice nazionale.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

CONDOMINIO

Amministratori nuovi obblighi sulla formazione

Qual è l'indirizzo Pec a cui inviare i dati sulla formazione degli amministratori condominiali?

Il Ministero della Giustizia con nota del 14 ottobre scorso ha indicato l'indirizzo di PEC per l'invio dei dati relativi ai corsi di formazione dei futuri amministratori condominiali, cioè l'inizio del corso, le modalità del suo svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici: ufficio3.dgcivile.dag@giustizia-cert.it. Questo è quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del d.m. n. 140/2014, «regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione di gli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali».

I neoamministratori tranne chi, tra il 18/6/2010 ed il 18/6/2013 ha svolto la professione per almeno un anno, sono obbligati a frequentare i corsi di formazione iniziale mentre gli altri amministratori sono obbligati a frequentare quelli di formazione periodica. Sono esclusi dall'obbligo di formazione i condomini che amministrano lo stabile nel quale hanno una unità immobiliare.

Sara Mazza
consulente finanziario

FISCO

Ecco i comuni "beneficiari" per l'alluvione

Quali sono i Comuni veneti interessati dalla sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle notificate dagli agenti della riscossione o da accertamenti esecutivi, causa alluvione del 10-14 ottobre scorso?

La sospensione si applica dal 10 ottobre al 20 dicembre 2014 e riguarda i soggetti, anche sostituti di imposta, con residenza, sede legale o operativa nei territori interessati dal maltempo.

Ecco i Comuni veneti interessati: per la provincia di Padova: Monselice, Este, Baone, Arquà Petrarca, Due Carrare, Maserà, Montebelluna Terme, Abano Terme, Padova, Albignasego, Urbana, Megliadino San Vitale, Megliadino San Fidenzio, Ponso, Montebelluna, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Piacenza D'Adige, Carceri, Santa Margherita D'Adige, Casale di Scodosia, Pernumia, Casalserugo, Battaglia Terme, Cartura, Luzzo Atestino, Merlara.

Per la provincia di Rovigo: Melara, Occhiobello, Fiesse Umbertino, Stienta, Bergantino. Per la provincia di Verona: Bardolino, Castagnaro, Legnago, Terrazzo, Caprino Veronese, Costermano, Valdagno, San Pietro in Cariano.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LIQUIDAZIONI

Se l'azienda non versa il Tfr c'è la banca

Cosa cambia con la Legge di Stabilità per quanto riguarda il TFR? Se l'azienda non ha liquidità per pagarlo?

La legge di Stabilità varata dal Governo ha introdotto la possibilità che il Tfr possa essere ricevuto in rate mensili con la busta paga e non invece al termine del rapporto di lavoro come finora. E' in capo al lavoratore, eccetto che per i dipendenti pubblici, le colf e le badanti, la facoltà di decidere se ricevere la somma del Tfr nella busta paga da subito o alla fine del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui le aziende non dispongano nell'immediato delle somme relative al TFR dei propri lavoratori le banche sono chiamate ad anticiparle, ovviamente a loro discrezione; sarà il lavoratore a rivolgersi al proprio datore per chiedere la rateizzazione del TFR in busta paga, il quale ultimo chiederà all'Inps la certificazione idonea ad ottenere i fondi dalla banca. Sarà istituito anche un fondo pubblico da cento milioni di euro. Problema su cui si attende una soluzione è quello relativo alle trattative a carico del lavoratore: aumenteranno o no?

Giuseppe Colucci
avvocato